



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

Dott.ssa Francesca Ivaldi

## Circolare per il Cliente Febbraio 2021

---

- **CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti 2021**
  - **ISA: LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE**
  - **NUOVO RINVIO PER IL SISTEMA TS**
  - **COMPENSAZIONI OLTRE LA SOGLIA DI 700.000 EURO**
  - **ESTEROMETRO TRIMESTRALE : LA PRIMA SCADENZA IL 30 APRILE**
  - **CERTIFICAZIONE UNICA (CU 2021) PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE EQUIPARATI ED ASSIMILATI, REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI**
  - **RAVVEDIMENTO OPEROSO DEL QUADRO RW**
  - **ACCERTAMENTO: ACQUISIZIONE DEI DATI DEI CONTI BANCARI ANCHE SENZA AUTORIZZAZIONE**
  - **ALIQUOTA IVA RIDOTTA PER I DISPOSITIVI AD USO ODONTOIATRICO**
  - **I REQUISITI PER L'INGRESSO E LA PERMANENZA NEL REGIME FORFETTARIO**
  - **SUPERBONUS 110%: ONLINE LA GUIDA AGGIORNATA DELL'AGENZIA ENTRATE**
  - **"BONUS MOBILI" ANCHE PER GLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL 2021**
  - **É IN LINEA IL SITO UFFICIALE DEL SUPERBONUS 110%**
  - **ONLINE I SITI 2021 PER L'INVIO DEI DATI A ENEA**
  - **LA PROROGA DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI**
  - **LA GUIDA SUI SERVIZI "AGILI" DELL'AGENZIA ENTRATE AGGIORNATA A GENNAIO 2021**
-



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

Dott.ssa Francesca Ivaldi

## Contributi artigiani e commercianti 2021

Con la [circolare INPS 9 febbraio 2021, n. 17](#) l'INPS ha indicato gli importi dei **contributi** dovuti per il **2021** dagli iscritti alla **Gestione Artigiani** e alla **Gestione Commercianti**.

Le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al 24%, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, e al 22,35% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni.

Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali ultrasessantacinquenni, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto, anche nel 2021 usufruiscono della **riduzione del 50%** dei contributi dovuti.

La circolare specifica, inoltre, la contribuzione dovuta sui minimali e sui massimali di reddito. I contributi devono essere versati entro le scadenze indicate nella stessa circolare, mediante i modelli F24 disponibili nel [servizio online](#).

## ISA : le nuove cause di esclusione

Il [decreto 2 febbraio 2021](#) del ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021, ha approvato le **nuove ulteriori cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d'imposta 2020**, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati, conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19.

Il decreto prevede che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli Isa non si applicano nei confronti dei soggetti:

- che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Tuir, di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente
- che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019
- che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati in un apposito elenco allegato al decreto (vedi la [tabella](#) riassuntiva dei codici attività esclusi).

**I contribuenti esclusi dall'applicazione degli Indici, in base alle nuove ipotesi, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati al fine di garantire continuità alla banca dati Isa.**

## Nuovo rinvio per il sistema TS

Il 3 febbraio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo Decreto che prevede la **proroga dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2020 e 2021**.

In aggiunta alla precedente comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, che posticipava al giorno 8 febbraio l'invio delle spese sostenute per l'anno 2020, il nuovo decreto prevede i seguenti termini di invio:

- entro il 31 luglio 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2021;
- entro il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2021;



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

Dott.ssa Francesca Ivaldi

- entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022.

Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale.

### **Compensazione oltre la soglia di 700.000 euro**

La Corte di Cassazione ha recentemente sentenziato (ordinanza n. 3240/2021) che l'eventuale compensazione oltre la soglia di 700.000 euro comporta per il contribuente la sanzione per omesso versamento, con l'impossibilità di beneficiare della riduzione della sanzione a 1/3 prevista per gli avvisi bonari.

### **Esterometro trimestrale: la prima scadenza il 30 aprile**

Si ricorda che per l'anno 2021 rimane in vigore l'obbligo della comunicazione delle operazioni transfrontaliere contenente i dati delle operazioni attive e passive intercorse tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia e soggetti esteri (UE o Extra UE), il cosiddetto "esterometro".

**I dati del I trimestre 2021 dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 30 aprile 2021.**

La Legge di Bilancio 2021 ha stabilito l'eliminazione di questo adempimento a partire dal 2022 a fronte però di invio di altri dati tramite il Sdl.

### **Certificazione Unica (CU2021) per redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi**

L'Agenzia Entrate ha pubblicato i software di compilazione e di controllo della Certificazione Unica 2021, utili per predisporre e verificare il modello inerente i redditi percepiti nel 2020.

Il software di compilazione permette appunto la compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Il software di controllo invece consente di evidenziare, tramite appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Per il periodo d'imposta 2020, è stata disposta la cosiddetta "data unica" e quindi i sostituti d'imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti e **trasmettere le certificazioni in via telematica all'Agenzia Entrate entro il 16 marzo 2021.**

L'Agenzia Entrate ha specificato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), cioè entro il 2 novembre 2021 (il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo).



**STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI**

*Dottori Commercialisti*

*e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)*

*[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)*

*Dott. Giuseppe Ivaldi*

*Dott. Paolo Bozzo*

*Dott. Michele Moggia*

*Dott. Giovanni Bozzo*

*Dott.ssa Francesca Ivaldi*

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l'errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Le novità nel modello 2021 riguardano:

- **Trattamento integrativo del reddito e bonus IRPEF:** il D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 ha previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo rapportato al periodo di lavoro e per le prestazioni dal 1° luglio 2020. Nei punti 13 e 14 devono essere indicati i giorni per cui spettano le detrazioni ripartiti tra I e II semestre 2020, distinguendo quindi le erogazioni del bonus IRPEF ex D.L. n. 66/2014 dalle erogazioni del Trattamento integrativo che dal 1° luglio 2020 ha sostituito il precedente;
- **Clausola di salvaguardia:** il cosiddetto "Decreto Rilancio" D.L. n. 34/2020, all'art. 128, ha previsto che, nel caso in cui il bonus IPREF o il trattamento integrativo non trovi applicazione per incapienza derivante dagli ammortizzatori sociali Covid, intervenga una "clausola di salvaguardia" che permette comunque l'attribuzione di tali importi;
- **Premio Covid per marzo 2020:** il "Decreto Cura Italia" D.L. n. 18/2020 all'art. 63 ha previsto un premio pari a 100 euro, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, per i lavoratori dipendenti che nel mese di marzo 2020 hanno proseguito l'attività di lavoro subordinato e il cui reddito da lavoro dipendente nel 2019 sia stato inferiore o uguale a 40.000 euro. L'importo del premio dovrà essere indicato nel punto 476;
- **Erogazioni in natura:** il "Decreto Agosto" D.L. n. 104/2020 all'art. 112 ha stabilito che, solo per il periodo d'imposta 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito passa da 258,23 euro a 516,46. Le somme sono indicate nel punto 476.

### **Ravvedimento operoso del quadro RW**

L'Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020 ha fornito alcuni **chiarimenti in materia di ravvedimento operoso, anche in materia di quadro RW.**

Si ricorda che la compilazione del quadro RW è obbligatoria per il c.d. "monitoraggio fiscale", ossia per consentire all'Amministrazione finanziaria di controllare gli investimenti all'estero e/o i trasferimenti da, verso e sull'estero, nonché per determinare le imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE).

La compilazione del quadro RW interessa le persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFAE).



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

Dott.ssa Francesca Ivaldi

L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro; resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l'IVAFE.

Le sanzioni legate al quadro RW sono le seguenti:

- dal 3% al 15% di quanto non dichiarato, se si tratta di attività detenute in **Stati non a regime fiscale privilegiato** (art. 5, comma 2, primo periodo, D.L. n. 167/1990);
- dal 6% al 30% di quanto non dichiarato, se si tratta di attività detenute in **Stati a regime fiscale privilegiato** (art. 5, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 167/1990).

È prevista comunque la sanzione fissa, pari a 258 euro, in caso di dichiarazione tardiva (presentata entro 90 giorni dal termine ordinario).

Alle sanzioni è possibile applicare le **regole generali del ravvedimento operoso**.

Pertanto, le riduzioni sono le seguenti:

Tipologia di Stato estero	Entro 90 giorni (1/9)	Entro 1 anno (1/8)	Entro 2 anni (1/7)	Oltre 2 anni (1/6)	Dopo PVC (1/5)
A regime fiscale privilegiato	0,334%	0,375%	0,428%	0,5%	0,6%
NON a regime fiscale privilegiato	0,667%	0,75%	0,857%	1%	1,2%

L'Agenzia Entrate ha quindi chiarito che nel caso di **omessa presentazione del quadro RW, se la dichiarazione annuale è stata presentata nei termini ed i dati nella stessa contenuti sono corretti**, è possibile rimediare all'omessa presentazione del quadro RW sia entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, ma anche oltre.

Chiaramente cambiano le sanzioni applicabili ai due diversi casi.

Se la presentazione del modulo RW avviene entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione in misura fissa pari a 258 euro (art. 5, comma 2, ultimo periodo, D.L. n. 167/1990), nonché la sanzione del 30% delle eventuali IVIE e IVAFE omesse; non si applica, però, la sanzione da 250 a 2.000 per gli errori relativi al contenuto della dichiarazione (art. 8, D.Lgs. n. 471/1997) perché la violazione degli obblighi di liquidazione dell'IVIE e dell'IVAFE non ha riflessi sulla dichiarazione annuale in quanto tale.

Se la presentazione del modulo RW avviene oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997) però senza la maggiorazione di 1/3 ovvero il raddoppio perché l'IVIE e l'IVAFE non derivano da "redditi" prodotti all'estero. Inoltre si applicano le sanzioni sopra elencate (dal 3% al 15% o dal 6% al 30%).



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

Dott.ssa Francesca Ivaldi

Entrambe le sanzioni possono comunque essere ridotte con il ravvedimento operoso applicando le riduzioni riportate nella tabella di cui sopra.

Il contribuente non obbligato alla presentazione del Mod. Redditi, se tenuto alla compilazione del quadro RW, deve presentare entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (quindi entro il 28 febbraio) solo il frontespizio e il quadro RW.

### **Accertamento: acquisizione dei dati dei conti bancari anche senza autorizzazione**

La Corte di Cassazione (ordinanza 10.02.2021, n. 3242) ha confermato la validità dell'accertamento fiscale fondato su movimenti finanziari, anche se i dati dei conti bancari, così come di qualunque altro rapporto intrattenuto con operatori finanziari, sono stati acquisiti senza alcuna autorizzazione.

### **Aliquota IVA ridotta per i dispositivi ad uso odontoiatrico**

Con i Principi di diritto **n. 2** e **n. 3** del 9 febbraio 2021 l'Agenzia Entrate ha chiarito che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 124 del DL n. 34/2020 (Decreto "Rilancio"), **possono beneficiare della riduzione dell'aliquota Iva al 5%** anche i **tomografi computerizzati** e gli **aspiratori ad uso odontoiatrico**.

Il chiarimento è motivato dalle conclusioni del tavolo tecnico di odontoiatria, validate dal Comitato tecnico scientifico, concernenti indicazioni operative per la ripartenza in sicurezza durante la fase 2 della pandemia Covid19 dell'attività odontoiatrica.

### **I requisiti per l'ingresso e la permanenza nel regime forfettario**

Per l'esercizio 2021 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge 190/2014, il cosiddetto regime forfettario.

Si ricorda quindi che possono accedere al regime forfettario per il 2021 le **persone fisiche** esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente (2020):

- abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, **ragguagliati ad anno**, non superiori a **65.000 euro**.
- abbiano sostenuto **spese non superiori a 20.000 euro** per lavoro accessorio di cui all'art. 70 del D.Lgs n. 276/2003, **per lavoratori** dipendenti e per collaboratori di cui all'art. 50, c. 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli art. 61 e seguenti del D.Lgs n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'art. 53 c. 2, lettera c) e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all'art. 60 del TUIR.

Ai fini del possesso del requisito legato ai ricavi:



**STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI**

**Dottori Commercialisti**

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

*Dott. Giuseppe Ivaldi*

*Dott. Paolo Bozzo*

*Dott. Michele Moggia*

*Dott. Giovanni Bozzo*

*Dott.ssa Francesca Ivaldi*

- non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati per adeguarsi agli indicatori di affidabilità fiscale;
- nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Ad esempio se una persona fisica svolge contemporaneamente attività di lavoro autonomo e attività d'impresa, deve verificare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate. Tuttavia, se la persona svolge anche un'attività agricola che rispetta i limiti previsti dall'art. 32 del TUIR, rilevano solamente i ricavi relativi all'attività commerciale (non agricola).

Per la verifica dell'eventuale superamento del limite si deve tener conto del regime contabile applicato nell'anno precedente. Ad esempio:

- coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l'ammontare dei ricavi conseguiti applicando il principio di competenza
- coloro che hanno applicato il regime semplificato devono calcolare l'ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa.

Concorre alla determinazione dei ricavi il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore (come definito dall'art. 9 del TUIR).

Concorrono alla formazione del limite di 65.000 euro anche i proventi conseguiti a titolo di diritti di autore, ma solo se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, vale a dire se gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo (circolare 9/E del 10 aprile 2019).

Il regime è applicabile anche alle imprese familiari e l'Agenzia Entrate ritiene che si possa estendere all'azienda coniugale non gestita in forma societaria; in tal caso, l'imposta sostitutiva dovuta dal coniuge titolare sarà calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge.

Non possono mai avvalersi del regime forfettario:

- a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

Dott.ssa Francesca Ivaldi

d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni **che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;**

d-bis) i soggetti la cui attività d'impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di **datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili)** con i quali:

- sono in corso rapporti di lavoro o
- erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta

d-ter) i **soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (art. 49-50 del TUIR) superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato**La Circolare n.10/E del 04 aprile 2016 ha precisato che i regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito di cui alla precedente lettera a) sono quelli riguardanti le seguenti attività:

- Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972);
- Vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Editoria (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 (articolo 74, sesto comma del D.P.R. n. 633/72);
- Agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633/72);
- Agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge 413/91);
- Vendite a domicilio (articolo 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/73);
- Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (articolo 36 del D.L. n. 41/95);
- Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del D.L. n. 41/95).



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

Dott.ssa Francesca Ivaldi

L'esercizio di una attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta ad un regime speciale IVA ed espressiva, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, preclude l'accesso al regime per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale.

Tuttavia alcuni di questi regimi speciali ammettono la possibilità di optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari. In questo caso è possibile applicare il regime forfetario, a condizione che l'opzione sia stata esercitata nell'anno di imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Inoltre l'Agenzia Entrate ha specificato che possono applicare il regime forfetario i produttori agricoli che rispettano i limiti previsti dall'art. 32 del TUIR, in quanto non svolgono attività d'impresa (Circolare 9/E del 10 aprile 2019). Ha confermato, invece, l'incompatibilità del regime forfetario con il regime di "Patent Box" (art. 1 c. 37-45 legge 190/2014).

Nel caso in cui, una volta adottato il regime, **si superi il limite di 65.000 euro** oppure **si verifichi una delle fattispecie indicate nei punti precedenti**, la circolare dell'Agenzia delle entrate 6/E del 19 febbraio 2015 aveva già chiarito che **il regime forfetario cessa di avere efficacia soltanto a partire dall'anno successivo** a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L. n. 98 del 2011 (il cosiddetto "regime dei minimi"), non è mai contemplata la cessazione del regime in corso d'anno.

**Il regime forfetario è il regime naturale per coloro che ne rispettano i requisiti.** Pertanto qualora si volesse applicare il regime ordinario (di contabilità semplificata), pur avendo i requisiti per il regime forfetario, occorrerà indicare la relativa opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA riferita all'anno in cui è stato applicato il regime ordinario. Per la scelta vale il comportamento concludente del contribuente ma è sanzionata l'omessa comunicazione nella dichiarazione IVA del regime di determinazione dell'imposta ovvero del regime contabile adottato.

Per i soggetti che hanno optato per il regime di contabilità semplificata, ma che sono in possesso dei requisiti necessari ai fini dell'accesso al regime forfetario, non rileva il vincolo triennale di permanenza nel regime semplificato opzionato. Non sussistono pertanto ostacoli per accedere al regime forfetario. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018, in occasione dell'incontro Telefisco 2019 e con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019.

Per i soggetti che adottano il regime di contabilità *ordinaria*, invece, si applica il vincolo triennale di permanenza.

**Nella tabella che segue si sintetizzano i requisiti di accesso al regime e la loro evoluzione nell'ultimo triennio.**



**STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI**

*Dottori Commercialisti*

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

*Dott. Giuseppe Ivaldi*

*Dott. Paolo Bozzo*

*Dott. Michele Moggia*

*Dott. Giovanni Bozzo*

*Dott.ssa Francesca Ivaldi*

	2021	2020	2019
Limite massimo fatturato	65.000 €		
Cause ostative che precludono l'accesso al regime.  Per accedere al regime non ne deve sussistere nemmeno una.	Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito.		
	Soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono, nel territorio dello Stato italiano, redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.		
	Soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.		
	Nell'anno precedente, spese superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'art. 50, c. 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto, associati in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art. 60 TUIR.		n.a.
	Nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato		n.a.
	Esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione		
	Soggetti la cui attività d'impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta		



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

Dott.ssa Francesca Ivaldi

## Superbonus 110% : online la guida aggiornata dell'agenzia entrate

E' disponibile sul sito delle Entrate, nell'apposita sezione "[l'Agenzia informa](#)" la guida al "[Superbonus 110%](#)" con tutti gli aggiornamenti apportati dalla legge di Bilancio 2021, che ha ampliato la portata delle misure del *Superbonus*.

## "Bonus mobili" anche per gli acquisti effettuati nel 2021

Tra le detrazioni per interventi edilizi la Legge di Bilancio 2021, al comma 58, ha previsto **la proroga a tutto il 2021 del "Bonus mobili"**, la detrazione Irpef del 50% per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici nuovi, destinati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, innalzando il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione da 10mila a **16mila euro**.

L'agevolazione, in particolare, spetta:

- per gli acquisti effettuati nel 2021, ma potrà essere richiesta **solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2020**.
- per le spese sostenute **fino al 31 dicembre 2021** per l'acquisto di mobili nuovi, grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A o superiore per i forni e lavasciuga), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

## È in linea il sito ufficiale del superbonus 110%

E' online il sito internet del Governo dedicato al Superbonus 110% .

Il sito propone le norme di riferimento e i relativi documenti di prassi oltre ad un interessante servizio Faq curato da Enea e Agenzia delle Entrate, e alla possibilità di inviare quesiti sui seguenti argomenti:

A01 – Soggetti beneficiari

A02 – Tipologie di immobili ammessi

A03 – Interventi trainanti

A04 – Interventi trainati

A05 – Installazione di sistemi solari fotovoltaici

A06 – Limiti di spesa agevolabili

A07 – Esempi concreti

A08 – Opzione per cessione e sconto in fattura

A09 – Rilascio attestazioni e asseverazioni

A10 – Adempimenti

A11 – Visto di conformità



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

Dott.ssa Francesca Ivaldi

## Online i siti 2021 per l'invio dei dati a Enea

L'agenzia Entrate, con un comunicato stampa, ha reso noto che sono stati pubblicati e sono operativi i siti Ecobonus 2021 e Bonus Casa 2021 per la trasmissione all'Enea dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica con fine lavori nel 2021 che possono beneficiare delle detrazioni fiscali.

Si ricorda che il termine per l'invio dei dati è di **90 giorni dalla data di fine lavori**.

Per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2021 e il 25 gennaio 2021, il termine di 90 giorni decorre dal 25 gennaio 2021, data di disponibilità del canale per l'invio dei dati.

Si ricorda che devono essere inviati all'Enea:

- i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e al bonus facciate (incentivi del 90%), prorogati al 31 dicembre 2021 dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), da inserire nella sezione ecobonus;
- i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie, ai sensi dell'art. 16-bis del D.P.R. n.917/1986, da inserire nella sezione bonus casa.

Il sito dell'ecobonus 2021 e del bonus casa 2021.

Sul sito efficienzaenergetica.enea.it sono disponibili le FAQ e il Vademecum sull'ecobonus, aggiornati con gli ultimi provvedimenti legislativi approvati.

## La proroga della lotteria degli scontrini

La partenza della Lotteria degli scontrini 2021 è stata **prorogata al 1° febbraio 2021 a causa del ritardo nell'adeguamento dei registratori di cassa**.

In particolare l'avvio della Lotteria è stato definito con provvedimento delle Dogane da adottare entro il 1° febbraio 2021.

**La partecipazione all'iniziativa da parte dell'esercente è obbligatoria.** Infatti il consumatore, qualora l'esercente rifiuti di accettare il codice lotteria necessario alla partecipazione al concorso, può segnalarlo dal 1° marzo 2021 sul portale lotteria.

L'agenzia Entrate utilizzerà le segnalazioni in concerto con la GdF per le procedure di attività di analisi di rischio di evasione.

Si ricorda che il codice lotteria è univocamente abbinato al codice fiscale e, una volta collegato agli scontrini, produrrà biglietti virtuali della lotteria.

L'uso del codice lotteria non consente il tracciamento degli acquisti.

Non è da escludersi un'ulteriore proroga, ma data l'obbligatorietà è comunque consigliabile che gli esercenti, che non abbiano ancora effettuato l'adeguamento, si adoperino in tal senso.



**STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI**

*Dottori Commercialisti*

*e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)*

*[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)*

*Dott. Giuseppe Ivaldi*

*Dott. Paolo Bozzo*

*Dott. Michele Moggia*

*Dott. Giovanni Bozzo*

*Dott.ssa Francesca Ivaldi*

### **La guida sui servizi “agili” dell'agenzia entrate aggiornata a gennaio 2021**

L’Agenzia Entrate ha pubblicato l’aggiornamento a gennaio 2021 della **guida sui propri servizi di assistenza in modalità “agile”**, ovvero in modalità semplificate senza bisogno di recarsi allo sportello. Nella guida sono raccolti e ordinati tutti i servizi oggi disponibili da remoto: da quelli via email e pec a quelli accessibili tramite telefono, passando, ovviamente, per tutte le possibilità di dialogo on line utilizzando i servizi telematici, con e senza registrazione.

**STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI**

**Genova, 26 febbraio 2021**

*L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.*